



Federazione Italiana Gioco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

Sede: Via Savelli, 86/10 – 35129 PADOVA
Corrispondenza: Casella Postale n. 851 - 35122 PADOVA

Orario apertura al pubblico: martedì ore 16.00 – 19.00
Venerdì ore 16,00 – 19,00

TEL. 049 7800724 – FAX 049 7800628

E –mail: del.padova.presidente@postalnd.it
del.padova.giudice@postalnd.it
padova@figc.it

Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N- 04 del 11 Agosto 2010

CHIUSURA PER FERIE

Si comunica che, a modifica di quanto pubblicato sui precedenti C. U., la segreteria di questa Delegazione Provinciale sarà chiusa al pubblico sino a **Lunedì 23 Agosto 2010**

NUOVO ORARIO SEGRETERIA

Si comunica che, a partire da **Martedì 24 Agosto 2010**, la segreteria di questa Delegazione sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari :

Martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00

ORARIO SEGRETERIA LUNEDI 30 AGOSTO

Si comunica che per un miglior svolgimento delle operazioni relative alle iscrizioni ai campionati e Tornei, questa segreteria sarà aperta al pubblico **Lunedì 30 Agosto 2010 dalle ore 16.00 alle ore 19.00**

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. Oneri finanziari – Stagione Sportiva 2010/2011

Qui di seguito si riporta – per stralcio – il Com. Uff. n. 50/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 28/7/2010, contenente gli oneri finanziari disposti dal Presidente Federale, aventi valore per la corrente stagione sportiva 2010/2011:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Italiana Calcio Professionistico e della Lega Nazionale Dilettanti € 55,00
- Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica € 15,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse.

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali € 25,00
(Le Società non dovranno comunque operare alcun versamento, dato che l'importo dovuto sarà addebitato direttamente in estratto conto a cura del Comitato Regionale).

4. Tasse per ricorsi

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 78,00
- per le società appartenenti al SGS € 52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 52,00

B) Ricorsi innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00
- per le società appartenenti al SGS € 62,00

C) Ricorsi innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e I Ctg. € 280,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di II e III Ctg. € 200,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati Juniores e per le società appartenenti al SGS € 180,00

D) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale

- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 200,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores € 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali € 180,00

E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale

- con procedura d'urgenza
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores € 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 330,00

F) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00
- per le società appartenenti al SGS € 78,00

G) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00
- per le società appartenenti al SGS € 78,00

H) Ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati

- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 65,00
- di società partecipanti ai campionati SGS € 31,00

I) Ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza	
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 90,00
- di società partecipanti ai campionati SGS	€ 45,00

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri	
- appartenenti ai ruoli CAN - A	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B	€ 220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali	€ 250,00
--	----------

5. Tasse di Tesseramento

- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti	
a) Costo cartellino verde annuale	€ 2,00
b) Tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi	
a) Costo cartellino giallo annuale	€ 2,00
b) Tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione	€ 12,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, I° e II° Divisione", "Giovani Dilettanti"	€ 5,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale tessera color bianco (comprensiva di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€ 6,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 19,00
- Medici sociali società dilettanti	€ 60,00

6. Stampati Federali

- Stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario)	€ 1,00
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori e Medici Sociali	€ 2,50
- Liste di svincolo collettive	€ 8,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2010/2011 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori	€ 4,00
- Iscrizione e certificato assicurativo "piccoli amici"	€ 3,00
- Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società	€ 4,50

Tasse di iscrizione ai campionati:

Allievi Regionali maschili calcio a 11:	
Società Professionistiche	€ 380,00
Società Dilettanti	€ 310,00
Società di Puro Settore	€ 260,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:	
Società Professionistiche	€ 330,00
Società Dilettanti	€ 260,00
Società di Puro Settore	€ 210,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€ 60,00
Esordienti Provinciali	€ 60,00
Pulcini Provinciali	€ 60,00

Allievi Regionali femminili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€ 60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11	€ 60,00
Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 60,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 60,00

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei su indicati campionati.

8 - Deposito Cauzionale

Le sole Società di Puro Settore Giovanile, devono costituire un deposito cauzionale nella misura di seguito indicata:

Iscrizione di una sola squadra

- a Campionati Regionali € 420,00
- a Campionati Provinciali € 260,00

Iscrizione di più squadre

- a Campionati Regionali € 620,00
- a Campionati Regionali e Provinciali € 520,00
- a Campionati Provinciali € 310,00

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 11-12/CS del

2.1. Segreteria

Si comunica che in data di ieri il Dott. Silvano TURRIN ha rassegnato, in modo irrevocabile, per ragioni personali, le proprie dimissioni dall'incarico di Vice Commissario del Comitato Regionale Veneto e che le stesse sono state accettate dal Commissario Straordinario in data odierna.

Il Commissario Straordinario
Antonino De Silvestri

2.2. Approvazione Torneo Categorie L.N.D.

Il Comitato Regionale Veneto ha approvato il regolamento dei sottoindicati tornei per l'attività nazionale e tra Società federate; si delega l'organizzazione tecnico-disciplinare-amministrativa alla Delegazione Periferica indicata:

	Denominazione Torneo	Società Organizzatrice	Del.	Categoria.	Data svolgim.
19	2° Mem. SIMONE BACCHINI	SAONARA VILLATORA	PD	1^ SQUADRE	28-29/8/2010
22	5° Trofeo OTTICA MICAGLIO	VIRTUS VILLAFRANCA 2010	PD	1^ SQUADRE	28-29/8/2010

2.3. C.O.N.I.–Registro Nazionale Assoc. e Soc. Sportive Dilettantistiche

La Giunta Nazionale del C.O.N.I. nel corso della riunione svoltasi il 24 giugno u.s. ha potuto evidenziare che le iscrizioni al Registro, relative alle Associazioni e Società Dilettantistiche, hanno raggiunto la quota percentuale del 75% confermando la funzione del Registro quale anagrafica degli enti sportivi dilettantistici.

La Giunta ha, pertanto, ritenuto di poter definitivamente fissare i limiti temporali entro i quali l'obbligatorietà dell'iscrizione al Registro debba realizzarsi :

- per le Associazioni/Società sportive di prima affiliazione
l'iscrizione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte della Federazione Nazionale Sportiva,
- per le Associazioni/Società sportive già affiliate da almeno un anno sportivo
l'iscrizione al Registro deve essere fatta inderogabilmente entro il 31/12/2010.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

3.1. Segreteria

a) **Squalifica a carico di calciatori non espulsi dal campo e/o per raggiunto limite di ammonizioni**

Si ricorda che per i nominativi dei giocatori squalificati per raggiunto limite di ammonizioni o che siano squalificati senza essere stati espulsi dal campo, farà testo la delibera adottata dal Giudice sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale.

Le Società non potranno invocare a propria discolora l'eventuale ritardo del ricevimento dello stesso, in base a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine alla responsabilità delle persone fisiche e delle società, che stabilisce quanto segue:

"I comunicati ufficiali si intendono conosciuti con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione"

Si precisa che le squalifiche per somma di ammonizioni o per fatti successi dopo la fine della gara, cioè dopo il triplice fischio dell'arbitro, dovranno essere scontate solo **dopo la pubblicazione del provvedimento sul comunicato ufficiale**, non essendo soggette ad automatismo.

b) **Codice di Giustizia Sportiva – Art. 17 n. 5 e n. 6**

Si ritiene opportuno invitare le Società a prestare attenzione a quanto previsto dall'art. 17 del vigente Codice di Giustizia Sportiva "Sanzioni inerenti alla disputa delle gare" in particolare ai punti n. 5 e n. 6, che di seguito si riportano:

Art. 17 – n. 5

La punizione sportiva della **perdita della gara** è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, alla società che:

- a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque **non abbiano titolo** per prendervi parte;
- b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
- c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.

Da quanto sopra rappresentato consegue che anche la partecipazione a gare di atleti/e di età inferiore a quella prevista dalla specifica Categoria implica l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

Art. 17 – n. 6

Comportano l'applicazione delle sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:

- a) le infrazioni ai divieti di prendere parte ad una o più gare nella stessa giornata;
- b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
- c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.

In ossequio a quanto espresso al precedente punto 6 b), nel caso che il ruolo di "assistente di parte" **sia ricoperto da un dirigente di Società**, la squadra interessata, oltre ad indicare in distinta i dati anagrafici ed il documento d'identificazione, dovrà produrre la **tessera impersonale** vidimata dal Comitato regionale o dalla Delegazione competente; è infatti questo il documento che attesta, per il dirigente, il titolo a prendere parte alla gara.

c) Esecuzione delle Sanzioni

Si richiama l'attenzione delle Società sulle disposizioni contenute nell' art. 22 commi 3 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, che qui di seguito si ripropone:

ART. 22 Comma 3

“Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6”. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 , comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un' autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art.19.

ART. 22 Comma 6

“Le squalifiche, che non possono essere scontate, in tutto o in parte , nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19 comma 11.1 e 11.3. omissis”.

d) Procedure per l'inoltro dei Reclami

Si propone uno schema riassuntivo delle procedure e dei termini ai quali attenersi nella presentazione dei più comuni casi di reclamo, a valere sia per l'attività della LND che del SGS:

1) Reclamo al Giudice Sportivo (1° Grado) può essere proposto esclusivamente nei casi previsti dall'art. 29 commi 2 - 3 – 5 - 6 - 7 del C.G.S., nei termini dal medesimo stabiliti, e con le modalità di cui all'art. 33 comma 5.

Il reclamo preannunciato – che in base all'art. 29 comma 4/b deve essere inoltrato entro le ore 24 del giorno successivo (non festivo) a quello della gara – a cui non viene dato seguito, sarà comunque gravato della relativa tassa che verrà automaticamente addebitata (Art. 33 comma 13).

2) Reclamo al Giudice sportivo (1° Grado) avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte (Art. 46 C.G.S.-comma 3)

Si precisa che per posizione di tesserati deve intendersi : “legittimo e personale titolo del soggetto (calciatore o assistente) a prendere parte alla gara” con riferimento alla regolarità di tesseramento, alla assenza di provvedimenti disciplinari in corso a proprio carico (squalifiche - inibizioni) nonché al rispetto dell'età prevista per la partecipazione a gare delle singole categorie del Settore Giovanile e Scolastico e della L.N.D.; inoltre, per la L.N.D., non aver violato l'art. 34 comma 3 delle NOIF.

- a) deve essere spedito, in raccomandata, entro **7 giorni** dallo svolgimento della gara stessa (non è previsto l'obbligo del preannuncio telegrafico, ancorché sia consigliato);
- b) deve essere allegata la tassa (comma 5);
- c) copia del reclamo deve essere inviata alla controparte - quando verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito- con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38 comma 7);
- d) l'attestazione originale dell'invio di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo;

3) Reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale nei confronti delle decisioni prese dal Giudice sportivo (Art. 46 commi 4 e 5 - C.G.S.) (Giudizio di 2° grado)

- a) deve essere spedito, in raccomandata, entro il **7° giorno** successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la delibera che si vuole impugnare;
- b) deve essere allegata la tassa (comma 5);
- c) copia del reclamo deve essere inviata alla controparte - quando verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito - con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38 comma 7);
- d) l'attestazione originale dell'invio di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo;
- e) in base all'art. 44 comma 1.2 i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e prendere visione della documentazione ufficiale.

La decisione adottata dalla Commissione Disciplinare territoriale non é ulteriormente impugnabile.

4) Reclamo alla Commissione Disciplinare Nazionale da parte delle Società : è possibile solo avverso le decisioni assunte in 1° Grado di Giudizio dalla Commissione Disciplinare Territoriale (Artt. 37 e 44 C.G.S.)

5) Non sono impugnabili in alcuna sede i seguenti provvedimenti (art. 45 comma 3):

- squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate di gara o squalifica a termine fino a 15 giorni
- inibizioni per dirigenti - tecnici - massaggiatori fino a 1 mese
- squalifiche di campo di gioco per 1 giornata
- provvedimenti pecuniari non superiori a € 50,00 per squadre di 2^a e 3^a categoria – Juniores Elite, Regionali e Provinciali/Distrettuali – Provinciali/Distrettuali di Calcio femminile o Calcio a 5 attività del Settore Giovanile e Scolastico.
- provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per squadre di eccellenza - promozione - 1^a categoria – Regionali del Calcio femminile o Calcio a 5.

6) Norme Generali (ART. 33 C.G.S. comma 6 e comma 9)

I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono dichiarati inammissibili.

Irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.

I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (art. 38 comma 5).

7) Modalità di Trasmissione degli Atti

L' art. 38 comma 7 del C.G.S. stabilisce le modalità di trasmissione di tutti gli atti previsti dallo stesso Codice; tali atti potranno essere inviati anche a mezzo **fax** o **posta elettronica** a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Si precisa però che:

- 1) il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato **esclusivamente a mezzo telegramma o telefax** (art. 38 comma 7).
- 2) i motivi dei reclami possono, oltre che nelle forme ordinarie, essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica.

e) Tempo d'Attesa per tutti i campionati

Si comunica che, in caso di inizio anticipato delle gare rispetto all'orario ufficiale, il tempo d'attesa e quello regolamentare previsto per le categorie, semprechè nella sezione "Modifica al Programma Gare" del C. U., non venga indicato la riduzione allo stesso.

f) Indicazione del Codice Impianto

Si ricorda a tutte le società l'obbligatorietà del "Codice Campo" **esatto** nel caso di richieste di spostamento della gara in un campo diverso da quello stabilito.

g) Comunicazione Indirizzo e-mail

Si pubblicano qui di seguito i nominativi delle società che alla data odierna il modulo in oggetto:

POL. AGNA ASD	UC AIRONE	US ARDISCI E SPERA	POL. ARMISTIZIO ASD
ASD ATLETICO 2000	ASCD ATLETICO NOV.	ASD ATLETICO VILLA	ASD AZZURRA DUE CARR.
ASD BAGNOLI C. 1967	GS BOARA PISANI	USD BORGORICCO	ASD POL. BRENTELLA
US BRUSEG. S. STEF.	ACD CAMPODARSEGO	POL. CANOSSA CONS.	ASD CALCIO CARTURA
USD CASALSER. BOV.	ACD CASTEBALDO MASI	ASD CERVARESE	AS CITTADELLA SRL
US CODEVIGO	ASD COGITANA	US COLLI EUGANEI ASD	US COMITENSE
ASD CONSEL. BAG. FAN.	POL. D. CORTE	AC CURTAROLESE	DUE MONTI ABANO ASD
AC ESTE SRL	ASD FOSSANINA	USD F. MASSANSAGO	ASD FUTEBOL TREBAS.
ACD GALZIGNANO T.	ACD GAZZO	USD GIANESINI	ASD JANUS
ACD JUNIOR CAMPOD.	USD J. MONSELICE C.	US JUVENILIA B.P.	ACD LA ROCCA MONS.
US LEGNARESE	AC LEVADA	ASD CALCIO LIMENESE	POL. D. LISSARO
POL. D. LOREGGIA	APDC LOREGG. 2000	ASD LOZZO CALCIO 92	ASD MESTRINO PHARMA B.
ASD C. MONTEGR. T.	USA MORTISE C.	GS MURIALDINA ASD	US NATIVITAS
ASD NOVACALCIO	USD N. PIOMBINESE C.	POL. OLYMPIA	CALCIO PADOVA SPA
AC PERNUMIA	ASD PETRARCA C.	ASD PIO X ABANO	PIOVESE CALCIO 1919
USD PLATEOLSE	ASD QUADRIF. 2005	US REAL PADOVA ASD	ASD REAL PIONCA
ASD REAL TREMIGNON	USDC RUBANO	POL. D. S. FAMIGLIA	ASD S. CARLO PONTEVI
US S. D. SAVIO ASD	C. S. GIORGIO IN B.	GSD S. GIUSEPPE A.	US S. LORENZO
ASD S. LORENZO PD	ASD S. MARCO C.	ASD S. PIETRO VIMIN.	POL. D. S. PRECARIO
USD SALBORO	ASD SANTANGIOL. C.	US SPORTING 88	ASD TEOLO CALCIO
US TORRE	ASD C. TREBASEL	ASD TRE GAROFANI C.	POL. TRIBANO
UNION VOLTARONC.	ASD UNIV. ALBIGN. C.	ASD C. VALSUGANA 98	VEGGIANO CALCIO 2007
ASD VIGONNOVO T. 07	SSD VIGONTINA C.	AC VIGONZA ASD	POL. VILLA ESTENSE ASD

Si rivolge un ulteriore sollecito a tutte le società che ancora non hanno provveduto alla spedizione del modulo.

3.2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3.2.1. TEMPO D'ATTESA PER TUTTI I CAMPIONATI

Si comunica che, in caso di inizio anticipato delle gare rispetto all'orario ufficiale, il tempo d'attesa e quello regolamentare previsto per le categorie, semprechè nella sezione "Modifica al Programma Gare" del C. U., non venga indicato la riduzione allo stesso.

3.2.2. INDICAZIONE DEL CODICE IMPIANTO

Si ricorda a tutte le società l'obbligatorietà del "Codice Campo" **esatto** nel caso di richieste di spostamento della gara in un campo diverso da quello stabilito.

3.2.3. SOCIETÀ DI NUOVA AFFILIAZIONE

Si ricorda che, per quanto riguarda l'attività di puro S.G.S. svolta a livello Provinciale, il termine ultimo per la presentazione delle domande di affiliazione è il **23 Agosto 2010**.

3.2.4. CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI/GIOVANISSIMI

a) Iscrizioni ai Campionati

Si ricorda che le iscrizioni ai suddetti campionati si chiuderanno improrogabilmente **Lunedì 30 Agosto 2010 ore 19.00**

3.3. ATTIVITÀ DI BASE

3.3.1. TORNEI PROVINCIALI ESORDIENTI/PULCINI

a) Iscrizioni ai Tornei

Si ricorda che le iscrizioni ai suddetti Tornei si chiuderanno improrogabilmente **Lunedì 30 Agosto 2010 ore 19.00**

3.3.2. MANIFESTAZIONE PROVINCIALE PICCOLI AMICI

a) Iscrizioni alla Manifestazione

Si ricorda che le iscrizioni alla Manifestazione si chiuderanno improrogabilmente **Lunedì 30 Agosto 2010 ore 19.00**

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Padova il 11 Agosto 2010.